

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



15995/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

CONDOMINIO

MILENA FALASCHI

- Consigliere -

ANTONIO SCARPA

- Rel. Consigliere -

Ud. 04/03/2020 -
CC

GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

R.G.N. 4390/2019

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Gen 15995
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4390-2019 proposto da:

VINCENZO,
domiciliati in ROMA, VIA
dell'avvocato V
difende unitamente all'avvocato R

ROSAMARIA, elettivamente
presso lo studio
he li rappresenta e
;

- ricorrenti -

contro

.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA
CATERINA I
difende;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato
il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli avvocati Vincenzo e Rosamaria impugnano, articolando due motivi di ricorso (il primo rubricato: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto"; il secondo per omesso esame di fatto decisivo), il decreto del 4 ottobre 2018 della Corte d'Appello di Roma. Tale decreto ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 12 marzo 2018 che aveva respinto la domanda di revoca giudiziale della s.r.l. dall'incarico di amministratore del Condominio di via Roma.

La s.r.l. resiste con controricorso.

Le censure attengono alle irregolarità gestionali attribuite dai condomini ricorrenti all'amministratrice s.r.l. per la mancata convocazione dell'assemblea.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., evidenziando la definitività e decisorietà del provvedimento impugnato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di

volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Va allora ribadito come il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi *in iudicando* o *in procedendo*, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Il Presidente



Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAIUSTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03/03/2020 - 2-8-LUG-2020
Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAIUSTA

